

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 3/2010

TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A.

SECONDO PROGETTO DI RIPARTIZIONE PARZIALE

RELAZIONE DEL COMMISSARIO

SOMMARIO:

1. **Premessa generale: secondo progetto di ripartizione parziale e categorie di creditori da pagare**
2. **Partecipazione al riparto dei creditori ammessi tardivamente ex art. 112 l.f.**
3. **Le prededuzioni e gli oneri della procedura**
4. **I crediti assistiti dal privilegio speciale sulla nave nel codice della navigazione**
5. **La questione degli interessi in favore dei creditori privilegiati e ipotecari**
6. **I beni di Tirrenia alienati, il ricavato della vendita e la somma da distribuire con il secondo progetto di ripartizione**
7. **I criteri adottati per l'imputazione dei costi sostenuti nel corso della procedura: (a) oneri a carico dei singoli creditori privilegiati, in quanto riferibili specificamente al bene, e (b) oneri generali da suddividere tra tutti i creditori**
8. **Gli accantonamenti in considerazione delle opposizioni pendenti, delle domande tardive e del restante contenzioso in essere o potenziale, nonché delle spese e degli oneri futuri presumibili a carico della procedura**
9. **(segue) La rilevanza, ai fini del riparto, della pendenza della procedura d'indagine formale in materia di aiuti di Stato avviata dalla Commissione UE**
10. **Le somme attribuite a ciascun creditore ammesso al riparto con il secondo progetto**

1. Premessa generale: secondo progetto di ripartizione parziale e categorie di creditori da pagare – L'esecuzione del primo progetto di ripartizione parziale (depositato in cancelleria il 28 dicembre 2012 e dichiarato esecutivo con provvedimento in data 16 aprile 2013), ha avuto ad oggetto i crediti in prededuzione e quelli privilegiati, da intendersi come assistiti: (a) da **privilegio speciale sul ricavato della vendita della nave (ai sensi dell'art. 552 cod. nav.)**, così come (b) da **ipoteca, sempre gravante sulla singola nave venduta**, mentre non sono stati presi in considerazione in alcun modo i crediti chirografari, così come quelli assistiti dal privilegio generale sui beni mobili.

Con il secondo progetto di ripartizione parziale, il Commissario straordinario intende distribuire un'ulteriore quota dell'attivo disponibile, sempre nel rispetto delle

cause legittime di prelazione, con il pagamento dei seguenti crediti: *a*) crediti in **prededuzione**, accertati e ammessi al passivo, in via definitiva, successivamente al deposito del primo riparto parziale (sulla base di domande tardive di ammissione al passivo ovvero di sentenze pronunciate in sede di opposizione allo stato passivo passate in giudicato in quanto non impugnate nei termini); *b*) crediti assistiti da **privilegio speciale sul ricavato della vendita della nave (ai sensi dell'art. 552 cod. nav.)** accertati e ammessi al passivo, in via definitiva, successivamente al deposito del primo riparto parziale (sulla base di sentenza pronunciata in sede di opposizione allo stato passivo, passata in giudicato in quanto non impugnata nei termini); *c*) crediti assistiti da **ipoteca gravante sulla singola nave venduta**, per la parte non soddisfatta con il primo riparto parziale, ovvero relativamente a crediti accertati e ammessi al passivo, in via definitiva, successivamente al deposito del primo riparto parziale (sulla base di domande tardive di ammissione al passivo).

Anche in questo secondo riparto non sono presi in considerazione in alcun modo i crediti assistiti dal privilegio generale sui beni mobili così come quelli chirografari, non essendo sufficiente l'attivo attualmente disponibile, occorrendo, a tal fine, attendere l'incasso della seconda rata del corrispettivo delle navi vendute, nonché la vendita degli altri beni acquisiti all'attivo.

I criteri generali di ripartizione dell'attivo in materia concorsuale - stabiliti nelle disposizioni di diritto comune (del codice civile), in quelle della legge fallimentare e nelle leggi speciali (nel caso in esame, in particolare, la specialità è rappresentata dal codice della navigazione) – sono già stati esposti nella relazione del Commissario al primo riparto parziale (pubblicata sul sito internet della procedura e consultabile da tutti gli interessati), sicché, in questa sede, si ritiene opportuno rinviare alla detta relazione per i criteri generali, i quali sono inderogabili e, pertanto, sono stati rigorosamente osservati anche nel presente progetto di riparto.

*

2. Partecipazione al riparto dei creditori ammessi tardivamente ex art. 112 l.f.

In premessa, si è avuto modo di esporre che, con il presente progetto di riparto, si intende effettuare la distribuzione dell'attivo con il pagamento dei crediti ammessi al passivo in prededuzione e in via privilegiata (speciale) sulla base di domande tardive di

ammissione al passivo, in conformità alle disposizioni che disciplinano la partecipazione al riparto dei creditori ammessi tardivamente al passivo.

L'art. 101 l.f. dispone che il creditore ammesso tardivamente al passivo ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'art. 112 l.f. Ai sensi di quest'ultima disposizione, (art. 112 l.f., nel testo modificato e introdotto dall'art. 101 del d. lgs. n. 5/2006, in vigore dal 16 luglio 2007, ex art. 153 dello stesso d. lgs. n. 5/2006), i creditori ammessi tardivamente concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.

Il principio generale sancito dalla disposizione dell'art. 112 l.f. è quello secondo il quale i creditori tardivi non hanno diritto a partecipare ai riparti anteriori alla loro ammissione al passivo in via definitiva, mentre concorrono soltanto alle ripartizioni dell'attivo effettuate successivamente¹, né hanno diritto all'accantonamento di somme a salvaguardia del loro credito non ancora ammesso².

¹ Il principio è da sempre pacifico in giurisprudenza, come si evince dall'esame della sentenza Cass. 1° marzo 1991, n. 2186, in *Fallimento*, 1991, 69, la quale ha evidenziato che il creditore ammesso tardivamente al passivo del fallimento (ex art. 101 l. f.) può partecipare solo ai piani di riparto dell'attivo dichiarati esecutivi dopo la definitiva ammissione del credito, ed unicamente nei limiti della disponibilità residua esistente in tali riparti e per la percentuale che i creditori di pari grado ricevono nello stesso riparto, senza che, in presenza di crediti che siano in corso di accertamento, debba procedersi ad accantonamenti - e senza quindi debba provvedersi alla sospensione del riparto finale in attesa della previa definizione delle relative controversie - non essendo tali accantonamenti normativamente previsti, né essendo consentita l'applicazione analogica od estensiva dell'art. 113 l. f. con un risultato interpretativo non contrastante con gli art. 24 e 3 Cost.

La Suprema Corte si era espressa anche con la sentenza 6 maggio 1991, n. 4988 (in *Foro it.*, Rep. 1992, voce *Fallimento*, n. 629), la quale ha esaminato i diversi profili connessi alla questione della partecipazione al riparto dei crediti ammessi tardivamente, con riferimento alla normativa in vigore prima della riforma, precisando che: *a*) il principio dettato dall'art. 112, l. f., secondo cui i creditori ammessi tardivamente concorrono soltanto alle ripartizioni dell'attivo posteriori alla loro ammissione, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il ritardo non riguarda la presentazione dell'insinuazione, ma la durata del procedimento e della conseguente ammissione del credito (sicché gli effetti dell'ammissione tardiva del credito con decreto del giudice delegato non possono decorrere dalla data della domanda di ammissione al passivo, ma si verificano solo dopo che il giudice delegato abbia ritenuto fondato il credito, ancorché con ritardo rispetto alla prima udienza, precludendo così la partecipazione del creditore ad un riparto *medio tempore* espletato); *b*) è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, 3° comma, l. fall., in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., nella parte in cui la predetta normativa consente ai soli creditori tardivi ammessi con sentenza (e non a quelli ammessi con decreto del giudice delegato) di prelevare sull'attivo non ripartito le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni, qualora il ritardo non sia dipeso da causa loro imputabile potendo la norma essere interpretata in senso estensivo.

² Cass. 19 febbraio 1999, n. 1391, in *Foro it.*, 1999, I, 2958. Più di recente, Cass. 5 marzo 2009 n. 5304 (in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Fallimento*, n. 448), ha statuito che l'art. 101 l. f., nel prevedere che i creditori possono chiedere l'ammissione al passivo fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, pone solo un limite cronologico all'esercizio di tale diritto potestativo, ma non riconosce al creditore l'ulteriore diritto a non vedersi pregiudicato il futuro soddisfacimento del credito,

La regola appena esposta non trova applicazione nei confronti di: a) creditori privilegiati (a prescindere dal fatto che il credito sia stato ammesso in ritardo per colpa ovvero per non imputabilità del creditore)³, e b) creditori (chirografari), qualora il ritardo nel deposito della domanda di ammissione al passivo non sia dipeso da cause ad essi imputabili.

Ai sensi dell'art. 112 l.f. le categorie di creditori appena menzionate hanno diritto di **partecipare alle ripartizioni eventualmente già effettuate anteriormente alla loro ammissione al passivo in via definitiva.**

Con riferimento alla fattispecie in esame e al presente riparto, la categoria rilevante è quella dei creditori tardivi assistiti da cause legittime di prelazione, e, più precisamente, dal privilegio speciale nautico e dall'ipoteca sulla nave. La natura privilegiata del credito, s'è detto, consente al creditore di partecipare anche alle ripartizioni precedenti alla propria ammissione, senza che occorra accertare la non imputabilità del ritardo.

Con il primo riparto utile, il creditore tardivo privilegiato ha diritto alla distribuzione della quota di attivo che gli sarebbe spettata nelle precedenti ripartizioni.

La disposizione va interpretata non già nel senso che occorre rielaborare il piano di riparto già eseguito in considerazione del credito ammesso tardivamente, ma nel senso che **il creditore tardivo privilegiato ha diritto di ottenere la distribuzione della percentuale del credito in misura pari a quella già erogata (con il riparto precedente) ai creditori assistiti dalla medesima prelazione.**

nelle more dell'ammissione, dall'attuazione della ripartizione; ne consegue che la domanda d'insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attività processuali (ivi compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l'esaurimento dell'attivo), né comporta un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, atteso che tale evenienza non è considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dall'art. 113 l. f., la cui previsione è da ritenersi tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare, e perciò insuscettibile di applicazione analogica.

³ Il principio, enunciato anche con riferimento alla disciplina anteriore alla riforma, è pacifico in giurisprudenza – ove si è precisato, che i creditori ammessi tardivamente al passivo fallimentare con collocazione in privilegio hanno diritto di concorrere anche sulle ripartizioni anteriori senza che occorra accertare la non imputabilità del ritardo (Cass. 19 settembre 2003, n. 13895, in *Foro it.*, 2003, I, 3317) –, così come in dottrina, ove si sottolinea che, per i creditori privilegiati, il diritto a concorrere anche sui riparti precedenti è indipendente dalle ragioni del ritardo: Guglielmucci, *Lezioni di diritto fallimentare*, Torino, 2001, 294; Tedeschi, *Manuale di diritto fallimentare*, Padova, 2001, 571; Jorio, *Le crisi d'impresa. Il fallimento*, Milano, 2000, 686; De Ferra, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 1998, 257; Didone, *La dichiarazione tardiva di credito nel fallimento*, Milano, 1998, 174; Lo Cascio, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Milano, 1995, 420; Montanari, *I procedimenti di liquidazione e ripartizione dell'attivo fallimentare*, Padova, 1995, 510; Pajardi, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 1986, 550; Bonsignori, *Il fallimento, in Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia* diretto da F. GALGANO, Padova, 1986, IX, 695).

Il diritto del creditore tardivo privilegiato di ottenere quanto non ricevuto nei precedenti riparti deve essere ricondotto al diritto di prelazione che assiste il credito, nel senso che lo stesso creditore tardivo ha diritto alla distribuzione dell'attivo (che gli sarebbe spettato nel precedente riparto) solo ove, in tale sede, abbiano trovato soddisfacimento i crediti assistiti dalla medesima prelazione di cui è titolare il creditore tardivo.

In particolare, con riferimento all'ipotesi in cui il detto creditore tardivo sia titolare del diritto di prelazione (nella fattispecie in esame, della prelazione ipotecaria) sui beni liquidati prima dell'ammissione, lo stesso ha diritto di concorrere sulle somme oggetto del riparto anteriore, essendo necessario tenere conto del ricavo netto del bene sul quale poteva essere esercitata la prelazione, mentre, in caso di incapienza, il credito dovrà considerarsi chirografario, con la conseguente impossibilità di vedersi assegnata, nel nuovo riparto, la quota che gli sarebbe spettata in precedenza.

Nella fattispecie in esame, i beni cui si riferisce la prelazione (ipoteca sulla nave) sono capienti, sicché ai creditori tardivi viene assegnata, in questa sede, la quota di attivo che sarebbe loro spettata in esecuzione del primo piano di riparto.

Dopo avere esposto il criterio stabilito dalla legge per la distribuzione dell'attivo in favore dei creditori tardivi e utilizzato nel presente riparto, si ritiene opportuno riepilogare di seguito quanto già esposto nella relazione del Commissario al primo riparto in merito ai criteri per il soddisfacimento dei crediti prededucibili e dei crediti assistiti dal privilegio speciale nautico e dall'ipoteca sulla nave, criteri che sono applicati anche nel presente riparto (per il soddisfacimento delle medesime categorie di crediti).

*

3. Le prededuzioni e gli oneri della procedura – Con riferimento ai crediti prededucibili (ossia ai crediti sorti in *occasione* o in *funzione* della procedura concorsuale e perciò riferibili alla gestione della procedura stessa, nel senso che nascono al fine di consentirne l'organizzazione e l'amministrazione) e, in particolare, agli oneri della procedura, nel rinviare ai principi generali esposti nella relazione al primo riparto, si ritiene utile, in questa sede, ribadire quanto già esposto in merito al soddisfacimento delle prededuzioni con la distribuzione del ricavato della vendita di beni gravati da pegno o ipoteca.

Occorre, infatti, ricordare che la legge fallimentare (nel testo novellato con l'introduzione dell'art. 111 *bis* l.f.) prevede la possibilità di una deroga alla regola generale della preferenza accordata ai crediti prededucibili qualora il pagamento, in sede di riparto, avvenga mediante la distribuzione del ricavato della vendita di beni gravati da pegno o ipoteca.

Tuttavia, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (puntualmente esposto nella prima relazione al riparto), la norma introdotta con l'art. 111 *bis* l.f. non osta al fatto che, nell'ipotesi in cui l'attivo fallimentare sia costituito anche dalla vendita di beni gravati da ipoteca, **le spese di procedura** (tra le quali, rientra, in via emblematica, il compenso del curatore o, come nel caso di specie, del Commissario e degli altri organi della procedura) **vanno prelevate anche dal ricavato di tale liquidazione, essendo corretto il criterio di determinazione della quota di spese calcolate in proporzione al confronto fra le somme riscosse dalla vendita e l'intera massa attiva**⁴.

La Suprema Corte ha affermato, infatti, che anche il creditore ipotecario (o pignoratizio) deve sopportare il concorso dei crediti prededucibili sulla liquidazione della vendita dei beni oggetto della garanzia reale, qualora si tratti di spese generali connesse all'amministrazione ed alla liquidazione di tali beni – attività, queste ultime, tese all'incremento di valore dei medesimi beni o, comunque, attività dalle quali il creditore garantito ha tratto utilità – adottando, ove non sia possibile o comunque

⁴ Cass. 12 maggio 2010, n. 11500, in *Fallimento*, 2010, 1271, la quale ha riaffermato il principio già elaborato dalle pronunce precedenti, ossia: Cass. 14 gennaio 2004, n. 335, in *Giust. civ.*, 2004, I, 1249; Cass. 28 giugno 2002, n. 9490, in *Fallimento*, 2003, 817, Cass. 9 giugno 1997, n. 5104, in *Foro it.*, 1997, I, 2926; Cass. 11 gennaio 1995, n. 251, *Foro it.*, 1995, I, 2857; il principio è applicato anche nella giurisprudenza di merito: tra le pronunce più recenti: Trib. Messina 18 febbraio 2009, in *Fallimento*, 2010, 79. Come evidenziato dalla Suprema Corte nelle pronunce appena indicate, con riferimento specifico al pagamento del compenso del curatore, è indiscutibile che il creditore ipotecario debba sopportare una parte dell'onere di quelle particolari spese che occorrono per corrispondere il compenso al curatore, posto che questi ha proceduto ad attività di amministrazione e liquidazione specificamente riferibili ai beni ipotecati e finalizzate a consentire il soddisfacimento delle ragioni del medesimo creditore ipotecario (a tali attività si aggiunge quella relativa alla preventiva verifica ed ammissione al passivo del credito ipotecario, che, in modo analogo, richiede un'attività da parte del curatore ed è del pari indispensabile affinché il creditore possa partecipare al concorso e far valere il proprio diritto di prelazione sul ricavato dei beni soggetti ad ipoteca).

Quanto alla misura in cui le spese debbano essere imputate, nel piano di riparto, al ricavato delle vendite dei beni sottoposti a garanzia reale, non rinvenendosi nella legge l'indicazione di un criterio predeterminato, la giurisprudenza ritiene coerente con tutto quanto appena esposto tenere conto dell'attività specificamente svolta in favore dei creditori garantiti, sia nella fase dell'accertamento del passivo sia in quella dell'amministrazione e della liquidazione dei beni gravati da garanzia reale. Si tratta, dunque, di una valutazione da operare in concreto, alla luce delle circostanze di volta in volta riscontrabili in ogni singola procedura (potrebbe darsi, ad esempio, che il curatore abbia dovuto esperire le azioni giudiziarie per il recupero o per la conservazione del bene ipotecato o gravato da pegno), e comunque di una valutazione comparativa, che ponga a raffronto l'attività svolta dal curatore nell'interesse generale della massa e quella specificamente riferibile all'interesse dei creditori garantiti.

agevole, nella quantificazione in concreto, un'esatta valutazione dell'incidenza delle spese generali su quelle specifiche, un **criterio di proporzionalità**.

Nella fattispecie in esame, si ritiene corretto, pertanto, adottare un **criterio d'imputazione che rispecchi il rapporto proporzionale di valore (corrispondente al ricavato della vendita) dei beni ipotecati rispetto alla restante parte dei beni liquidati nell'ambito della procedura concorsuale**, non sussistendo alcun ostacolo logico oltre che giuridico alla sua adozione, in quanto gli organi della procedura ritengono che **tale criterio corrisponda all'attività effettivamente svolta nell'interesse dei creditori muniti di garanzia reale, in rapporto alla restante massa dei creditori partecipanti al concorso**.

*

4. I crediti assistiti dal privilegio speciale sulla nave nel codice della navigazione – Come già esposto nella prima relazione al riparto, in considerazione della specialità delle disposizioni del codice della navigazione, ai fini dell'individuazione della graduazione e dell'ordine dei privilegi in relazione alla procedura in esame, occorre fare riferimento alla disciplina contenuta nel codice della navigazione.

Ai sensi dell'art. 548 cod. nav., i privilegi (speciali) sulla nave (ma anche quelli sul nolo e sulle cose caricate) hanno priorità nella soddisfazione del credito rispetto ai privilegi, generali e speciali, di diritto comune. La disposizione appena richiamata si riferisce ai privilegi speciali su determinati beni mobili della navigazione (ossia, la nave, il nolo e le cose caricate a bordo) e fissa il principio della c.d. "superprelazione", ossia della **prevalenza dei privilegi marittimi e aeronautici su ogni altro privilegio, generale o speciale, di diritto comune, ancorché definito prioritario** (e quindi anche su quelli indicati all'art. 2777 c.c.), **nonché su ogni altro privilegio stabilito da leggi speciali**⁵.

Le disposizioni del codice della navigazione, quindi, costituiscono un sistema normativo autonomo e da tale autonomia consegue che i privilegi eventualmente

⁵ Sul punto, PELLEGRINO, *Codice della navigazione esplicito*, in *Rivista di Diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente*, vol. VII, 2009; MEMMO, *Concorso di privilegi generali e privilegi speciali nel diritto della navigazione*, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 93; GAETA, *Priorità dei privilegi marittimi e aeronautici sui privilegi di diritto speciale*, in *Riv. dir. nav.*, 1967, II, 262 ss.; PRATIS C.M., *Anteposizione di privilegi generali a privilegi speciali. Rapporti tra privilegi di diritto comune e privilegi marittimi ed aeronautici*, in *Econ. cred.*, 1976, 155 ss.

stabiliti da una legge speciale, ancorché successiva al codice della navigazione, prevalgono soltanto su quelli disciplinati dal codice civile, ma non possono avere l'effetto di modificare la prevalenza stabilita dall'art. 548 del codice della navigazione.

La disposizione in esame va coordinata con l'art. 2750 c.c., che richiama i privilegi marittimi e aeronautici, disponendo il loro assoggettamento alle norme del codice della navigazione, se non diversamente disposto. In altri termini, l'ordine e la graduazione dei privilegi stabiliti dagli artt. 2777 e 2778 c.c. trovano applicazione solo in via residuale, dopo la soddisfazione, in via prioritaria, dei crediti assistiti da privilegio speciale marittimo o ipoteca su nave⁶.

Benché le disposizioni relative ai privilegi marittimi non regolino l'estensione della prelazione alle spese e agli interessi, può ritenersi applicabile la disciplina dell'art. 2749 c.c. (relativamente, appunto, all'estensione della prelazione alle spese e agli interessi sul capitale, oltre che agli interessi maturati successivamente alla data del pignoramento, da riconoscersi fino alla data della vendita del bene) in virtù della disposizione dell'art. 2750, 2° comma c.c., il quale richiama le norme del diritto comune per gli aspetti non contemplati dalle leggi speciali (sul punto si dovrà tornare *infra*).

Occorre precisare che, nel caso in cui i privilegi marittimi concorrano con l'ipoteca sul medesimo bene - come accade nella fattispecie in esame - l'art. 575 cod. nav. stabilisce espressamente che **l'ipoteca prende grado dopo i privilegi dell'art. 552 cod. nav.** ed è preferita ad ogni altro privilegio generale o speciale, con ciò confermando la speciale posizione preferenziale che il codice della navigazione accorda ai privilegi speciali navali.

In questa sede, pertanto, come già avvenuto con il primo riparto, **la distribuzione del ricavato dalla vendita di ciascuna nave viene effettuata accordando la priorità ai crediti assistiti dal privilegio speciale ex art. 552 cod. nav., i quali saranno soddisfatti integralmente, come avvenuto nel primo riparto**, in considerazione della capienza dei beni interessati, procedendo, poi, al pagamento dei crediti ipotecari.

Con riferimento alla graduazione dei crediti assistiti da privilegio speciale sulla nave indicati nell'art. 552 cod. nav. (numeri da 1 a 6), i crediti relativi ad un medesimo

⁶ Sul tema anche la giurisprudenza ha più volte ribadito come la priorità assoluta di grado, stabilita a favore dei privilegi marittimi dall'art. 548 cod. nav., opera pienamente nei confronti dei privilegi previsti dall'art. 2777 c.c., anche in presenza della nuova formulazione che la norma ha ricevuto in seguito all'entrata in vigore della l. 426/75 (*ex multis*, Cass. 11 novembre 1982, n. 5954, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, 1671).

viaggio sono privilegiati nell'ordine stabilito dall'art. 552 cod. nav., di modo che quelli di pari grado ricompresi nel medesimo numero, e dunque nella stessa categoria, concorrono tra loro, in caso di insufficienza dell'attivo, in misura proporzionale, ovvero *pari passu*, secondo quanto stabilito dal successivo art. 556 cod. nav.⁷

Nel caso, invece, di privilegi relativi a più viaggi, il disposto dell'art. 555 cod. nav. stabilisce il criterio della preferenza dei crediti sorti nell'ultimo viaggio rispetto a quelli anteriori, salvo i crediti derivanti da un unico contratto di arruolamento o lavoro a bordo che concorrono tutti nello stesso grado con quelli dell'ultimo viaggio.

Con riferimento al caso specifico di Tirrenia, nella prima relazione al riparto si è precisato che, dopo avere esaminato i provvedimenti di ammissione al passivo, nell'impossibilità di applicare il criterio temporale appena esposto per la graduazione dei privilegi sulle navi relativamente ai crediti relativi a più viaggi, anche in considerazione del fatto che il ricavato da distribuire con il presente riparto è sufficiente al soddisfacimento integrale dei crediti assistiti dal privilegio sulle navi, si è ritenuto opportuno adottare il criterio di graduazione stabilito dalla legge per i crediti relativi ad un medesimo viaggio, rispettando l'ordine stabilito dall'art. 552 cod. nav.

Occorre precisare che, in questa sede, non si è posto il problema della graduazione dei privilegi ex art. 552 cod. nav., in quanto con il secondo riparto viene **effettuato il pagamento in favore di un unico credito assistito da privilegio speciale nautico (ex art. 552 n. 6 cod. nav.), accertato successivamente al deposito del primo progetto di ripartizione parziale, sulla base di sentenza pronunciata in sede di opposizione allo stato passivo, passata in giudicato in quanto non impugnata nei termini.**

*

5. La questione degli interessi in favore dei creditori privilegiati e ipotecari

⁷ Una deroga al principio proporzionale è prescritta in relazione alle indennità per danni alle persone, richiamati nell'art. 552, n. 5 cod. nav., che sono preferite a quelle per danni alle cose, per urto o altri sinistri della navigazione, a quelle per danni alle opere dei porti, bacini e vie navigabili e a quelle per perdite e avarie del carico o dei bagagli, ricomprese nel medesimo numero della disposizione. Si prevede, inoltre, che anche i crediti concernenti le indennità ed i compensi di assistenza e salvataggio della nave o la contribuzione alle avarie comuni, ex art. 552, n. 4 cod. nav., nonché quelli relativi ai contratti stipulati o alle operazioni eseguite dal comandante nell'esercizio dei suoi poteri legali per la conservazione della nave o la continuazione del viaggio, ex art. 552, n. 6 cod. nav., sono graduati nell'ordine inverso rispetto alla data in cui sono sorti e, pertanto, quelli nati successivamente sono preferiti a quelli nati in precedenza.

Come si è avuto modo di esporre nella prima relazione al riparto, con riferimento al pagamento dei crediti privilegiati, e, in particolare, al pagamento degli accessori del credito (ossia spese e interessi maturati sul capitale), l'art. 111 *quater* l.f. stabilisce che la prelazione si estende al capitale, alle spese e agli interessi, sicché, nell'ipotesi (più favorevole) di capienza dell'attivo fallimentare, tali crediti dovranno essere soddisfatti per intero, nei limiti stabiliti dagli artt. 54 e 55 della medesima legge, con preferenza sui crediti prededucibili (con le deroghe ed eccezioni che si è già avuto modo di esporre). Diversamente, in caso di incapienza, l'importo residuo del credito (privilegiato) rimasto insoddisfatto in sede di distribuzione del ricavato, partecipa al concorso con i creditori chirografari.

Attraverso il richiamo delle norme appena menzionate, la legge fallimentare dispone l'ulteriore rinvio a quanto disposto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c., estendendo al privilegio e alle garanzie reali quanto le disposizioni di diritto comune prevedono in tema di pagamento degli interessi⁸.

I crediti privilegiati, quindi, devono essere soddisfatti non soltanto per il capitale, ma anche per gli interessi, anche successivi all'apertura della procedura, secondo i criteri stabiliti nelle disposizioni del codice civile (ossia, con riferimento al caso in esame, *a*) art. 2749, 2° comma c.c., il quale, per i crediti assistiti da privilegio, dispone il pagamento degli interessi al tasso legale, calcolati fino alla data della vendita del bene; *b*) art. 2855, ultimo comma c.c., per i crediti garantiti da ipoteca dispone il pagamento degli interessi al tasso legale, calcolati fino alla data della vendita del bene).

Nella relazione al primo progetto di riparto si è precisato che si è riscontrata, in diversi provvedimenti del G.D., la mancata indicazione dell'ammissione degli interessi successivi all'apertura della procedura per i crediti ammessi in via privilegiata. Sono state esaminate, quindi, le domande di ammissione al passivo dei creditori, al fine di verificare se il creditore avesse formulato la richiesta di ammissione al passivo del credito comprensivo degli interessi maturato in data successiva all'apertura della procedura, e, all'esito della verifica, si è ritenuto di non riconoscere gli interessi ove non siano stati espressamente richiesti dal creditori e, di conseguenza, non siano stati ammessi al passivo con il provvedimento del Giudice delegato.

⁸ La Consulta è ripetutamente intervenuta sulla portata dell'art. 54 l.f., dichiarando l'illegittimità costituzionale del 3° comma di tale norma, nella parte in cui non richiama anche nel fallimento l'estensione del diritto di prelazione agli interessi prevista dall'art. 2749 c.c. per i crediti muniti di privilegio generale o speciale (Corte cost., 28 maggio 2001, n. 162, in *Fallimento*, 2001, 1301 e *Dir. fallim.*, 2001, II, 593), stabilendo, dunque, l'applicabilità dell'art. 2749 c.c. anche alla procedura di ripartizione dell'attivo.

Tale impostazione è conforme all'orientamento della giurisprudenza che si è pronunciata su questioni analoghe, ove, con riferimento alla questione specifica relativa al riconoscimento degli interessi maturati successivamente all'apertura della procedura, si è evidenziato che l'ammissione al passivo di un credito ipotecario non implica automaticamente anche quella degli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento, sicché questi, ove non siano stati esplicitamente ammessi e, mancando un'opposizione allo stato passivo, siano stati esclusi dal piano di ripartizione, non possono esservi reinseriti a seguito di reclamo contro questo piano⁹.

La Suprema Corte, ha affermato (in tema di fallimento, ma il principio può essere applicato in via analogica anche per l'amministrazione straordinaria) che gli interessi sul credito garantito da ipoteca, benché siano oggetto del trattamento preferenziale di cui all'art. 2855, 3° comma, c.c., che prevede l'estensione agli accessori del grado ipotecario, non si sottraggono alla necessità di una specifica domanda di ammissione al passivo e che l'eventuale difformità tra la domanda e il provvedimento di ammissione non può che essere rimossa attraverso l'impugnazione del decreto di ammissione. Qualora non sia proposta l'opposizione, l'ammissione del credito nei termini in cui è disposta dal giudice delegato diviene definitiva e non più modificabile, sicché il decreto, nella sua concreta statuizione, a cui consegue l'inclusione del credito nello stato passivo, diviene il titolo per il concorso del creditore nella ripartizione dell'attivo, fase quest'ultima nella quale non è più ammessa, perché definitivamente preclusa, ogni contestazione relativa all'esistenza, all'entità e alla qualità del credito ammesso¹⁰.

Quanto appena esposto rappresenta l'espressione dei principi più generali pronunciati dalla giurisprudenza con riferimento alla natura e all'estensione delle eccezioni ammissibili in sede di riparto, ove non è consentito mettere in discussione l'importo dei crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verifica del passivo, in considerazione dell'efficacia preclusiva, nell'ambito della procedura concorsuale, del provvedimento di ammissione allo stato passivo, né sono ammesse contestazioni attinenti ad altre fasi della procedura, in quanto il giudice delegato deve limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi e, comunque, alla collocazione dei diversi crediti¹¹.

⁹ Cass. 3 febbraio 1987, n. 954, in *Foro it.*, Rep. 1987, voce *Fallimento*, n. 482.

¹⁰ Cass., 21 febbraio 2001, n. 2493, in *Fallimento*, 2002, 332.

¹¹ Cass. 24 settembre 2010, n. 20180, in *Foro it.*, Rep. 2010, voce *Fallimento*, n. 543.

Infine, per i crediti privilegiati da soddisfare anche per gli interessi maturati successivamente all'apertura della procedura, in quanto richiesti dal creditore e ammessi dal Giudice Delegato, l'individuazione del *dies ad quem* per il calcolo degli interessi (che le disposizioni dell' art. 2749 c.c., 2° comma e dell'art. 2855 c.c., 3° comma, riferiscono alla "data della vendita"), è stata effettuata con riferimento all'atto di vendita relativo a ciascun bene. Si precisa che per i beni che costituiscono il ramo "cabotaggio" è stata considerata la data del 19 luglio 2012, nella quale la vendita è divenuta efficace, in seguito all'avveramento delle condizioni apposte nel precedente atto, con la consegna dei beni.

I criteri appena esposti, applicati nel primo progetto di ripartizione parziale, sono stati applicati anche nel presente riparto ai fini del calcolo dei crediti da pagare.

*

6. I beni di Tirrenia alienati, il ricavato della vendita e la somma da distribuire con il secondo progetto di ripartizione.

Analogamente a quanto evidenziato nella precedente relazione concernente il primo progetto di ripartizione parziale, si ritiene utile esporre, per maggiore chiarezza, in un sintetico prospetto (v. allegato 1) i dati relativi ai beni, al loro valore, al ricavato delle vendite effettuate e alle somme già distribuite e da distribuire.

Si precisa in proposito che le prime quattro sezioni di detto prospetto, per un opportuno richiamo a quanto indicato in sede di primo riparto, evidenziano gli stessi elementi e valori riportati nella prima relazione.

A tale riguardo, nella prima colonna del prospetto (denominata "elenco dei beni ceduti e da cedere"), i beni stessi sono stati suddivisi in diverse categorie, come di seguito indicati:

- Le navi veloci e i traghetti a suo tempo radiati dai servizi marittimi e, conseguentemente, posti in disarmo (si tratta delle navi denominate Aries, Capricorn, Scatto, Scorpio e Taurus, nonché dei traghetti denominati Domiziana e Pacinotti). Si precisa che per i beni appena indicati la procedura ha incassato integralmente il prezzo di vendita.

- Le navi del "ramo cabotaggio" (il quale è costituito dalle navi denominate Athara, Aurelia, Bithia, Clodia, Espresso Catania, Espresso Ravenna, Flaminia, Vincenzo Florio, Isola di Capraia, Janas, Lazio, Nomentana, Nuraghes, Puglia, Raffaele Rubattino, Sharden, Toscana, Via Adriatico). Si precisa che i beni

appena indicati sono stati venduti in blocco e la procedura ha incassato soltanto una parte del prezzo.

- I beni immobili, in relazione ai quali, come si evince dal prospetto allegato, la procedura ha venduto, allo stato, soltanto l'immobile sito a Venezia, denominato "Palazzo Molin", con incasso integrale del prezzo.

- Le opere d'arte, che, allo stato, non sono state ancora vendute.

Per ciascun bene alienato, è stato indicato, nella seconda colonna del prospetto, il "valore di cessione rettificato", il quale coincide con il prezzo di vendita dei beni, determinato sulla base delle perizie redatte dagli esperti incaricati dalla procedura, ad eccezione dei beni facenti parte del "ramo cabotaggio".

Per questi ultimi beni (ossia soltanto per i beni che costituiscono il "ramo cabotaggio"), per completezza dell'informazione e per massima chiarezza, nel prospetto è stato inserito il "valore rettificato" sulla base del valore delle rimanenze (Euro 3.200.000,00). Ciò in quanto, al momento della vendita, si è concordata con l'acquirente dei beni in esame una riduzione di prezzo (rispetto al valore di stima) corrispondente al minor valore accertato delle rimanenze di magazzino (che si riferisce principalmente a rimanenze di carburante e di scorte). Di conseguenza, per tali beni il valore di stima è stato ridotto dall'importo di Euro 380.100.000,00 a Euro 376.900.000,00 (importo, quest'ultimo che costituisce il valore rettificato).

Per massima chiarezza, si ribadisce che, salvo il "ramo cabotaggio", il "valore di cessione" degli altri beni (navi veloci, traghetti, e immobile di Venezia "Palazzo Molin") coincide con il prezzo di vendita concordato e integralmente incassato.

Per i beni che costituiscono il "ramo cabotaggio", invece, la procedura ha incassato soltanto un anticipo (prima rata), pari a complessivi Euro 135.000.000,00, come concordato con l'acquirente (rispetto al prezzo di vendita, concordato per Euro 376.900.000,00, alla luce della rettifica di cui s'è detto).

All'importo complessivo del "prezzo/anticipo versato" (terza colonna) sono stati sommati gli interessi maturati sulle relative somme depositate nei conti della procedura.

Tenuto conto dei costi specifici e delle spese generali della procedura imputati a ciascun bene – secondo i criteri esplicitati nella precedente relazione – in sede di primo riparto è stato evidenziato nella quarta colonna l'importo "netto da ripartire" (Euro 137.554.880,00).

Considerato, quindi, l'importo distribuito con il primo riparto, pari a complessivi Euro 69.521.685,00, (vedi dettaglio nella quinta colonna) si perviene alla

determinazione degli “importi residui” pari a Euro 68.033.195,00 (indicati nella sesta colonna).

Tutto ciò premesso, **relativamente al secondo riparto parziale**, si è provveduto a imputare a ciascun bene (secondo i criteri indicati di seguito *sub* punto 7) le spese generali di procedura sostenute fino al 30 giugno 2013, per complessivi Euro 4.271.000,00 (settima colonna).

Alla luce di quanto appena esposto, tenuto conto anche degli ulteriori interessi maturati sulle somme depositate sui conti della procedura, l’importo disponibile ai fini del secondo riparto è pari ad Euro 87.662.157,00 (come indicato nell’ottava colonna).

Si ritiene peraltro opportuno effettuare accantonamenti per l’importo totale di Euro 37.662.156,96 (per le ragioni esposte nel successivo punto 8), sicché l’**importo complessivo da ripartire in questa sede è pari ad Euro 50.000.000,04**. Tale importo rappresenta il **57% dell’attivo disponibile** in cassa.

*

7. I criteri adottati per l’imputazione delle spese generali da suddividere tra tutti i creditori.

Nel richiamare i criteri già indicati ed esposti nella relazione del Commissario al primo riparto, si precisa che, anche in questa sede, per determinare gli importi disponibili per il secondo riparto si è tenuto conto (come detto *supra*), delle spese generali da attribuire in quota parte a ciascun bene acquisito all’attivo, nel senso che, con riferimento a tutti i beni ceduti, ricompresi nelle diverse categorie indicate (v. *supra*, n. 6), oltre ai costi specifici relativi a ciascun bene (di cui s’è detto nella relazione al primo riparto, cui si rinvia) sono state imputate le spese generali sostenute dalla Gestione Commissariale e correlate alle esigenze della Procedura.

L’importo delle spese imputate al singolo bene è stato determinato *pro-quota* in proporzione al peso percentuale del valore del singolo bene rispetto all’ammontare totale del valore rettificato, con alcune particolarità¹².

*

¹² Per completezza e per maggiore chiarezza, si precisa che le spese generali da imputare ai beni acquisiti all’attivo ma non ancora venduti (pari ad Euro 1.037.558,00) saranno attribuite nei successivi riparti.

8. Gli accantonamenti in considerazione delle opposizioni pendenti, delle domande tardive e del restante contenzioso in essere o potenziale, nonché delle spese e degli oneri futuri presumibili a carico della procedura.

Come si è avuto modo di esporre nella relazione al primo progetto di riparto, **le singole ripartizioni parziali dell'attivo**, secondo quanto stabilito dall'art. 113 l.f. **non possono superare l'ottanta per cento delle somme totali da ripartire**; ciò comporta che il venti per cento di tali somme andrà a far parte di quella riserva non disponibile formata per far fronte ad eventuali imprevisti che dovessero presentarsi nel corso delle operazioni di liquidazione.

Una volta individuata la riserva indisponibile, occorrerà procedere all'ulteriore accantonamento di una somma specifica volta a soddisfare le pretese di quattro categorie di creditori, il cui credito è ancora in via di accertamento, al fine di non pregiudicarne l'effettivo realizzo una volta completata tale fase. Si tratta dei creditori ammessi con riserva, di quelli che abbiano proposto opposizione allo stato passivo e a favore dei quali siano state disposte misure cautelari, di quelli nei cui confronti sia stata accolta la domanda di opposizione, ma la relativa sentenza non sia ancora passata in giudicato ed infine di quei creditori verso cui siano in corso giudizi di impugnazione dei crediti ammessi e di revocazione dello stato passivo.

Il computo della riserva deve essere effettuato **sulla somma disponibile al momento del riparto, detratte le somme occorrenti per la procedura concorsuale e dunque i crediti prededucibili, nonché le spese future**, il compenso per il Curatore (in questo caso, del Commissario straordinario) ed ogni altra somma ricevuta dalla procedura a causa di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato (in tal caso la misura dell'ottanta per cento delle somme da ripartire potrà essere ridotta se appare insufficiente a permettere tale decurtazione preliminare).

In conformità a quanto stabilito nell'art. 113 l.f., in questa sede di primo riparto parziale, si è deciso di **distribuire l'importo di Euro 50.000.000,04, pari al 57% dell'attivo disponibile** a seguito del pagamento in esecuzione del primo riparto parziale, anche in considerazione degli accantonamenti da effettuare per il pagamento dei crediti i quali sono stati oggetto di opposizione allo stato passivo ma anche dei crediti eventuali e futuri.

In particolare, il presente progetto di riparto è stato predisposto sulla base dello stato passivo delle domande tempestive di ammissione al passivo, come accertato e

dichiarato esecutivo in data 5 aprile 2011, nonché dello stato passivo delle domande tardive esaminate fino al mese di giugno 2013 (e ammesse definitivamente al passivo).

Si aggiunga, che, come esposto in premessa, nel presente progetto di riparto sono stati considerati gli esiti dei giudizi di opposizione allo stato passivo (s'intende, ove decisi in senso favorevole al creditore) per i quali i relativi provvedimenti sono passati in giudicato.

Con riferimento ai giudizi di impugnazione pendenti (promossi dal Commissario avverso crediti ammessi al passivo), ai sensi dell'art. 113, 1° comma n. 4 l.f., è stato disposto l'accantonamento per l'importo di Euro 1.572.147,44.

Occorre poi considerare il contenzioso in essere (oltre quello relativo alle opposizioni allo stato passivo pendenti), relativamente a questioni di natura giuslavoristica (si tratta di circa 250 giudizi, gran parte dei quali sono stati definiti con sentenza non ancora passata in giudicato, in quanto pendono i termini per la proposizione del gravame), ovvero di natura risarcitoria (cause per il risarcimento dei danni causati a cose o persone durante la navigazione non coperto dall'istituto assicuratore, per essere l'entità del danno inferiore alla franchigia).

Inoltre, la determinazione della percentuale distribuita in questa sede è stata effettuata considerando anche le spese future della procedura, le quali possono essere quantificate, in via soltanto indicativa e prudenziale in Euro 12.432.000,00 (fino a tutto l'anno 2015), anche e soprattutto in relazione ai tempi necessari per l'incasso, da parte della procedura, del corrispettivo della vendita delle navi del "ramo cabotaggio", per il quale è stato concordato con l'acquirente un termine novennale.

Infine, con riferimento ai crediti ammessi al passivo con riserva si precisa che, ai sensi dell'art. 113, 1° comma n. 1 l.f., è stato accantonato l'importo di Euro 4.339.299,26.

Da ultimo, in conformità a quanto esposto nella relazione al primo progetto di riparto, la procedura ha predisposto il secondo riparto parziale non discostandosi molto dalla previsione indicativa dei quattro mesi successivi all'effettivo pagamento relativo al primo progetto di riparto (avvenuto alla fine del mese di aprile 2013).

Si conferma, altresì, che la procedura ha programmato di procedere agli ulteriori riparti parziali con regolarità e tempestività, in considerazione dell'attivo distribuibile e dei tempi necessari (soprattutto in relazione all'incasso della seconda *tranche* del corrispettivo concordato per la vendita delle navi del "ramo cabotaggio", ma anche in relazione alla liquidazione dei beni acquisiti all'attivo e non ancora venduti), sicché, in

tal modo, la procedura potrà disporre anche di un quadro più preciso dei crediti ammessi e degli eventuali privilegi (anche in considerazione di quelli attualmente in contestazione). La quota accantonata in questo secondo riparto parziale è, dunque, funzionale proprio al soddisfacimento di tutti i crediti secondo le cause legittime di prelazione, attualizzando gradualmente, con il previsto riparto periodico, la situazione dello stato passivo.

*

9. (segue) La rilevanza, ai fini del riparto, della pendenza della procedura d'indagine formale in materia di aiuti di Stato avviata dalla Commissione UE

Come si è avuto modo di esporre nella relazione al primo progetto di riparto, il Commissario Straordinario ha ritenuto opportuno richiedere parere legale all'avv. prof. Francesco Macario relativamente all'incidenza sul primo riparto parziale dell'eventuale debito nei confronti dello Stato per la restituzione di somme oggetto della procedura d'indagine formale in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 108 TFUE avviata dalla Commissione Europea – Direzione Generale per la Concorrenza con le Decisioni C(2011)6961 del 5 ottobre 2011 e C(2012)7566 del 7 novembre 2012.

Il legale incaricato ha ritenuto che non debbano essere sospese le operazioni di riparto avviate con la redazione del primo progetto di riparto parziale, in considerazione del carattere al momento soltanto eventuale del credito dello Stato, non insinuato al passivo di Tirrenia in A.S., a fronte della certezza e definitività della posizione giuridica dei creditori considerati nel riparto.

Inoltre, con motivazione assorbente e dirimente, il legale ha ritenuto che il riparto non possa essere precluso dalla detta eventualità, in quanto lo stesso è destinato ai crediti in prededuzione e a quelli assistiti da garanzie reali e privilegi navali incidenti direttamente sul ricavato dei beni venduti. In tal senso, come il parere *pro-veritate* acquisito dalla procedura dimostra analiticamente, tanto la disciplina, quanto le interpretazioni giurisprudenziali, finiscono per confermare che il diritto dei creditori ammessi alla ripartizione non può subire compressioni, che non derivino dal concorso tra creditori con eguale causa di prelazione (nel caso di garanzie reali o privilegi speciali, gravanti sugli stessi beni). Trattandosi di un diritto di credito attuale – e non soltanto eventuale, come quello dello Stato alla restituzione – che viene assicurato da

regole molto rigorose, anche e in primo luogo sui tempi del riparto nel momento in cui vi siano somme disponibili, il legale incaricato ha ritenuto doveroso per il curatore (o, come nella specie, per il Commissario) procedere al riparto nei termini di legge, in particolare lì dove si disponga di somme ricavate (come nel caso di specie) dalla vendita di beni soggetti a garanzie reali e/o a privilegi speciali sul bene.

A fronte del diritto dei creditori definitivamente ammessi a partecipare al concorso, che costituisce l'asse portante della procedura e soprattutto della fase del riparto dopo la realizzazione dell'attivo, il legale incaricato ha ritenuto che non potrebbe mai - alla luce delle ragioni esposte diffusamente nel parere - valere a paralizzare il riparto l'ipotetica pretesa di un creditore che non soltanto non ha un diritto attuale, ma neanche ha fatto domanda, né specifica richiesta di accantonamento.

Tutto ciò, s'intende, sempre in osservanza dei principi generali della distribuzione del ricavato, ossia nel rispetto del concorso e delle cause legittime di prelazione (in particolare, in conformità a quanto disposto dall'art. 111 *bis*, 2° comma l.f.).

Allo stato, la procedura avuto alcuna comunicazione in merito ad eventuali provvedimenti adottati dalla Commissione Europea, sicché, non essendo mutata la situazione, in punto di fatto e di diritto, rispetto al momento del deposito del primo progetto di riparto, si ritiene, sulla base delle argomentazioni esposte nel menzionato parere del legale incaricato, che non possa negarsi, neppure in questa sede, il diritto al riparto dei creditori ammessi.

*

10. Le somme attribuite a ciascun creditore ammesso al riparto con il secondo progetto

In premessa, va ricordato che, con il presente riparto, viene effettuato il pagamento integrale di un solo credito assistito da privilegio speciale marittimo, in considerazione della capienza del ricavato dei beni su cui grava il detto privilegio.

Come per il primo progetto di riparto, anche in questa sede si è poi ritenuto opportuno procedere, in via preliminare, alla formazione di singole graduatorie dei crediti assistiti da privilegio speciale e ipoteca sulla nave in relazione a ciascun bene (tenendo conto di quanto già esposto sulla preferenza del privilegio speciale navale sull'ipoteca), con la precisazione che ciascuna graduatoria, relativa al singolo bene,

rispetta l'ordine dei privilegi (secondo quanto già esposto), oltre che il grado delle ipoteche.

Con riferimento ai crediti assistiti da ipoteca sulla nave, si precisa che prima di procedere alla distribuzione delle somme spettanti ai creditori già soddisfatti parzialmente con il primo riparto, ai sensi dell'art. 112 l.f. (sulla base di quanto già esposto *supra*), si è effettuata la distribuzione del ricavato che sarebbe spettato, in esecuzione del primo riparto, al creditore tardivo ipotecario (Banca Popolare dell'Etruria), nella stessa proporzione attribuita agli altri creditori ipotecari con il primo riparto.

Considerato l'importo disponibile ai fini del secondo riparto, tenuto conto degli accantonamenti ritenuti necessari dalla procedura per le ragioni già esposte, la somma da ripartire è pari a Euro 50.000.000,04.

*

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 110 ss. l.f., si propone il seguente

SECONDO PROGETTO DI RIPARTIZIONE PARZIALE

I. CREDITORI AMMESSI CON PRIVILEGIO ARTT. 565 E 1027 COD. NAV.

(QUOTA SPETTANTE RELATIVAMENTE AL PRIMO RIPARTO EX ART. 112 L.F.)

Ins. Nominativo	Importo lordo attribuito
1886 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA DEL LAZIO	463.638,30

*

II. CREDITORI AMMESSI IN PREDEDUZIONE CON GRADO DI CHIROGRAFO

Ins. Nominativo	Importo lordo attribuito
1564 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1.572.834,12
1845 MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.	4.430,00
1867 BARCLAYS BANK PLC	48.951,19
1884 SACCNE PETROLI S.P.A.	2.764,63

*

III. CREDITORI AMMESSI CON PRIVILEGIO ART. 552, N. 6 COD. NAV.

(A SEGUITO DI ACCOGLIMENTO OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO)

Ins. Nominativo	Importo lordo attribuito
1652 GESTIONE BACINI S.P.A.	50.758,96

1652	GESTIONE BACINI S.P.A.	101.865,43
1652	GESTIONE BACINI S.P.A.	61.152,67
1652	GESTIONE BACINI S.P.A.	4.583,62
1652	GESTIONE BACINI S.P.A.	37.307,24

*

IV. CREDITORI AMMESSI CON IPOTECA ARTT. 565 E 1027 COD. NAV.

Ins.	Nominativo	Importo lordo attribuito
1574	BANCA CARIGE	1.308.459,86
984	BANCA CARIGE SPA	788.890,19
1791	BANCA DELLE MARCHE SPA	763.941,74
1832	BANCA DI CREDITO SARDO SPA (già Banca CIS)	1.145.912,61
1666	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	6.968.783,03
1666	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	2.531.224,28
1666	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	889.347,38
1666	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	2.001.715,92
1625	BANCA NUOVA SPA	394.445,10
1886	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA DEL LAZIO	451.308,94
1573	BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA	436.184,63
1771	BANCA POP. DI BARI SOC. COOP. PER AZIONI	438.588,04
1572	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SCPA	158.939,15
1528	BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA	1.330.353,57
1335	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOC. COP.P.A. A.L.	236.667,06
1234	BANCA STABIESE SPA	78.889,02
1604	CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA	229.208,08
1571	CREDIT AGRICOLE CORP. AND INVEST. BANK S.A.	5.748.704,55
1471	GE CAPITAL SPA	381.970,87
1471	GE CAPITAL SPA	245.155,00
1471	GE CAPITAL SPA	215.318,37
1575	ING BANK N.V. MILAN BRANCH	872.379,93
1833	INTESA SANPAOLO SPA	1.722.880,49
1833	INTESA SANPAOLO SPA	1.470.930,00
1833	INTESA SANPAOLO SPA	6.316.119,62
1833	INTESA SANPAOLO SPA	542.721,73
1627	IRFIS MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA	311.288,06
1361	MPS GESTIONE CREDITI	1.577.780,39
1361	MPS GESTIONE CREDITI	253.161,16
1361	MPS GESTIONE CREDITI	1.083.590,90

1142	SOCIETÀ GESTIONE CREDITI BP SCPA	381.970,87
1623	UNICREDIT SPA	3.198.050,31
1623	UNICREDIT SPA	381.970,87
1623	UNICREDIT SPA	2.364.225,43
1623	UNICREDIT SPA	430.636,73

*

IMPOR TO TOTALE DISTRIBUITO Euro 50.000.000,04

*

Unitamente al presente atto si depositano i seguenti documenti:

- all. 1: prospetto sintetico del ricavato dalle vendite e dei costi;
- all. 2: nota sulle percentuali di pagamento nel secondo progetto di ripartizione
- all. 3: *parere favorevole comitato sorveglianza 22.1.2014*
parziale.

Roma, 3 gennaio 2014,
Il Commissario Straordinario
(Dott. Giancarlo D'Andrea)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, 10/2/2014 9180110
IL CANCELLIERE
Viviana Cangialosi

Il giudice delegato, ordina il deposito in cancelleria del progetto di ripartizione, disponendo che a tutti i creditori (compresi quelli di cui i registri per i quali sono in corso procedure opposte ex art. 96 R.foll.) sia data copia in un numero dell'elenco degli creditori e sia di copia a carico della stessa cancelleria.

Flora 13/2/14

*11.6.15
M. Galliani*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
 DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 Roma, 13/2/2014 9180110
 IL CANCELLIERE
 Viviana Cangialosi

21